

Prot. 1807/2023



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI TARANTO

TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TARANTO

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA ED IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO PER LA COOPERAZIONE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI.

### VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- **Convenzione dell'ONU** sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

### LETTA

la **Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica** in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare *“un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno”*;
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, d.l. 93/2013, conv. Dalla l. 119/2013;
- che l'approccio integrato *“può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile...)”*;
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile *“qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili”*;
- che vi è *“l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio”*;
- *“Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza, ferma restando l'opportunità di un intervento risolutivo del legislatore, appaiono, nel frattempo, auspicabili accordi tra tutti gli uffici giudiziari - penali, civili e minorili con competenze concorrenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:*
  - *condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;*
  - *operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie”*.

## CONSIDERATO CHE

La legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha introdotto l'art. 64-bis disp. att. c.p.p. e che tale norma, così come modificata dall'art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" (la cui vigenza è stata anticipata al 28.2.2023 dall'art. 1 co. 380 lett. b) della l. n. 197/2022, legge di bilancio) prevede che:

*“1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata*

*al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.*

*1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.*

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.:

*"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84<sup>1</sup>, 90<sup>2</sup>, 250<sup>3</sup>, ultimo comma, 251<sup>4</sup>, 317-bis<sup>5</sup>, ultimo comma, 330<sup>6</sup>, 332<sup>7</sup>, 333<sup>8</sup>, 334<sup>9</sup>, 335<sup>10</sup> e 371<sup>11</sup>, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333<sup>12</sup>, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.*

<sup>1</sup> Ammissione di minore degli anni sedici al matrimonio per gravi motivi

<sup>2</sup> Nomina di curatore speciale a vantaggio di minore per la stipulazione di convenzioni matrimoniali

<sup>3</sup> Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

<sup>4</sup> Autorizzazione al riconoscimento.

<sup>5</sup> Azione dell'ascendente a tutela del nipote minore.

<sup>6</sup> Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

<sup>7</sup> Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

<sup>8</sup> Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

<sup>9</sup> Rimozione dei genitori dall'amministrazione del patrimonio del minore e/o privazione dell'usufrutto

<sup>10</sup> Riammissione del genitore all'amministrazione del patrimonio del minore e all'usufrutto

<sup>11</sup> Autorizzazione al tutore per la continuazione dell'esercizio dell'impresa del minore

<sup>12</sup> Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

*Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 [Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli], ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.*

*Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.*



*Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.*

*Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.*

*Quando il Tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni.*

### **CONSIDERATO CHE**

- i rapporti tra gli Uffici minorili e la Procura della Repubblica ordinaria saranno oggetto di un ulteriore protocollo, in via di definizione;

- il ruolo del pubblico ministero nel processo civile, in presenza di condotte violente perpetrate ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero di condotte pregiudizievoli per i figli minori, è delineato:

a) dall'art. 69 c.p.c., che riconosce al PM l'esercizio del potere di azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'esistenza di condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, la tutela del genitore che subisce la violenza e che non può subire conseguenze pregiudizievoli per la condotta del coniuge violento. In queste ipotesi, potrà essere richiesta:

- la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento (artt. 330 c.c.);

- l'adozione dei provvedimenti consentiti (art. 333 e ss. c.c.);

b) dall'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., che prevede l'obbligo di intervento del PM nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale e divorzio dei coniugi oltre che di affidamento dei minori.

- in seno al Tribunale di Taranto, i procedimenti in materia di persone, famiglia e minori sono trattati dalla I Sezione Civile;

- in seno alla Procura della Repubblica di Taranto i reati indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. sono trattati, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto, dai magistrati assegnati alla sezione "Fasce deboli" della Procura di Taranto;

- gli affari civili afferenti alla materia famiglia sono trattati dagli stessi magistrati assegnati alla sezione "Fasce deboli", che si avvalgono dell'ausilio di personale addetto all'Ufficio Affari civili (un funzionario giudiziario e un operatore giudiziario), mediante l'utilizzo dell'applicativo Consolle Civile del P.M., che consente al Pubblico Ministero di visionare gli atti principali del procedimento civile, di redigere e inoltrare i pareri e le conclusioni e di intervenire in causa;

- allo stato, in tutti i procedimenti civili e/o penali nei quali è emersa la contemporanea pendenza di un procedimento penale (per i giudizi civili) ovvero di un procedimento civile (per i procedimenti penali) sono stati richiesti e comunicati gli atti e i provvedimenti funzionali ai fini della decisione in sede civile e in sede penale;

- in data 22.6.2022, sono state adottate "Le linee guida sulle norme di immediata applicazione della legge 26 novembre 2021, n. 206", tra gli uffici del Tribunale ordinario e quelli del Tribunale per i minorenni.

### **RITENUTO CHE**

si rende necessario redigere un protocollo tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Taranto per regolamentare le modalità di comunicazione e trasmissione degli atti e provvedimenti dell'A.G. penale previsti dall'art. 64-bis disp. att. c.p.p. e, secondo quanto disposto nella Risoluzione consiliare sopra richiamata, per estendere la comunicazione e la trasmissione anche ai provvedimenti del giudice civile che il pubblico ministero e il giudice penale devono conoscere per avere un quadro completo delle vicende sottoposte al loro esame;

### **SI ADOTTA**

il seguente Protocollo per la disciplina dei rapporti tra il Tribunale e la Procura della Repubblica ai fini della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e per disciplinare la trasmissione di atti e provvedimenti tra Procura e Tribunale di Taranto.

#### **Art. 1**

##### **Obiettivo**

Scopo del presente protocollo è quello di favorire la trasmissione di informazioni acquisite nell'ambito di giudizi civili in materia di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, responsabilità genitoriale, affidamento di minori e di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, ai magistrati che procedono per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, o dai predetti soggetti e in danno di minori.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

Il presente protocollo, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, ha ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili indicati all'art. 1 e ne regola i rapporti col Tribunale, in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:

- a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- b) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- c) atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- d) corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- e) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- f) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
  - a. dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p. commesse:

- contro l'ascendente o il discendente,
  - con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61;
  - adoperando un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - b. dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., perpetrate in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - c. dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., commesse dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - d. dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
  - e. dell'art. 577, secondo comma, c.p., se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
- g) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
  - h) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - i) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - l) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - m) tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - n) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - o) sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), ove commesso a danno di un minore;
  - p) sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis c.p.).

### **Art. 3**

#### **Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio**

1. Il Pubblico Ministero esercita le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell'art. 69 c.p.c., l'azione civile è esercitata nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
  - la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330 c.c.);
  - l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti del genitore che esercita la violenza (artt. 333 e ss. c.c.).

3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., è esercitato l'obbligo di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.

4. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile può avvenire:

- se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
- di norma, tramite l'applicativo Consolle Civile;
- ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo, ove possibile mediante Consolle Civile o in alternativa mediante deposito nella cancelleria del tribunale.

#### Art. 4

#### **Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile**

1. Si adotteranno i seguenti provvedimenti per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di cui all'art. 1, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati di cui all'art. 2:

a) la Polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, acquisirà dalla parte informazioni e se possibile documentazione sull'eventuale pendenza di uno dei procedimenti civili indicati all'art. 1, segnalando anche il numero del Registro Generale civile. Tale adempimento sarà oggetto di direttiva alla polizia giudiziaria che adotterà il Procuratore della Repubblica.

Il funzionario dell'Ufficio Posta annoterà sulla scheda della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo "*esiste procedimento civile n. XXX*", specificando l'autorità civile procedente (T.O. o T.M.);

b) gli adempimenti *supra* a) saranno curati dalla Segreteria del Magistrato nei casi di iscrizione diretta della notizia di reato;

c) il segretario del pubblico ministero assegnatario, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), chiederà all'Ufficio Affari civili della Procura di consultare il SICID per verificare la pendenza di un procedimento civile per poi procedere all'annotazione in copertina "*esiste procedimento civile n. XXX*";

d) il segretario del magistrato assegnatario inserirà nelle annotazioni estese dell'applicativo S.I.C.P l'indicazione della presenza di procedimento civile, specificando qual è l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento (T.O. o T.M.).

#### Art. 5

#### **Trasmissione di atti dall'Autorità Giudiziaria Penale al Tribunale civile**

1. Nel caso in cui risulti pendente un procedimento civile tra quelli indicati all'art. 1, l'A.G. Penale trasmetterà al giudice civile i seguenti atti e provvedimenti:

a. Procura della Repubblica, in relazione a:

- ordinanza che applica una misura cautelare personale;
- ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale;
- avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- altri atti di interesse ritenuti ostensibili anche acquisiti dopo l'esercizio dell'azione penale (CT, verbali di prove, perizie, ecc.)

b. Ufficio G.I.P.-G.U.P., in relazione a:

- provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione;
- sentenza emessa all'udienza preliminare o all'esito del giudizio abbreviato, o nel corso delle indagini preliminari (in caso di applicazione di pena);

c. Tribunale Sezione Penale - dibattimento, in relazione a:

- sentenza dibattimentale o pre-dibattimentale.

Ove ritenuti utili gli atti *supra a) , b) e c)* potranno essere richiesti anche dal Tribunale civile.

2. Il giudice, quando adotta un'ordinanza di modifica, sostituzione o revoca della misura cautelare, nel trasmetterla al P.M. ai sensi dell'art. 299 c.p.p., avrà cura di specificare che la trasmissione avviene anche ai sensi dell'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p.

3. Gli atti saranno trasmessi:

a) tramite consolle civile, quando sarà implementato il sistema, non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di atti;

b) ovvero, mediante la creazione di un'apposita casella di posta elettronica dedicata, [codicerosso.tribunaleditaranto@giustizia.it](mailto:codicerosso.tribunaleditaranto@giustizia.it), consultata giornalmente dalla cancelleria del Tribunale civile.

I funzionari di cancelleria competenti, all'atto di formazione del fascicolo e, segnatamente, il fascicolo della misura cautelare, il fascicolo dell'udienza preliminare, il fascicolo del riesame, il fascicolo del dibattimento, annoteranno in copertina "*esiste procedimento civile nr. XXX*", specificando l'autorità civile procedente (T.O. o T.M.).

## Art.6

### Richieste e comunicazioni del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale civile, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvede il magistrato assegnatario, anche alla valutazione dell'esistenza del segreto investigativo, assicurando la massima collaborazione possibile.

2. Il Tribunale civile può avanzare la richiesta tramite la casella di posta elettronica dedicata.

3. Qualora il Tribunale, civile o penale, trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa, provvede a trasmettere anche la documentazione necessaria o ritenuta utile per istruire il fascicolo (per es. consulenze, perizie, verbali di prove, etc.).

4. Ove si tratti dei procedimenti indicati negli artt. 1 e 2 e non risulti già pendente un procedimento penale, il Procuratore della Repubblica assicura di procedere all'iscrizione del fascicolo con l'opportuna urgenza.

5. Gli ordini di protezione emessi dal giudice civile sono trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente.

6. Nel caso in cui il Tribunale civile disponga una consulenza tecnica d'ufficio (per es. per valutare la capacità genitoriale o altro), può chiedere al pubblico ministero assegnatario del fascicolo copia di atti o di verbali di prova, ove ostensibili.



## **Art.7**

### **Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili**

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il pubblico ministero valuta l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione della capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, in materia di figli nati fuori dal matrimonio, etc.

2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili l'autorità giudiziaria procedente condivide ogni informazione utile al fine di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione per scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

## **Art. 8**

### **Attuazione e aggiornamento del Protocollo**

Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione del presente Protocollo, comunque dopo un anno dall'entrata in vigore, anche al fine di aggiornarlo tempestivamente sulla base dell'esperienza maturata e in ordine alla possibilità di implementare il programma della consolle civile per consentire la trasmissione telematica degli atti dalla Procura al Tribunale.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente Protocollo entrerà in vigore il 15 febbraio 2023

## **Art. 10**

Le modalità indicate nel presente Protocollo potranno essere utilizzate per la ordinaria trasmissione di atti e provvedimenti tra Procura e Tribunale.

### **Comunicazioni**

1. Il presente Protocollo è trasmesso:

- ai magistrati della Procura e del Tribunale di Taranto;
- ai responsabili delle cancellerie e delle segreterie dei magistrati;
- ai responsabili dell'Ufficio Posta e dell'Ufficio Affari Civili presso la Procura della Repubblica .

2. Il presente Protocollo è, altresì, comunicato:

- al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Lecce, anche per i riflessi organizzativi per la Procura della Repubblica;
- al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Lecce;

- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce;
- al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

3. Il presente Protocollo sarà inserito:

- nel sito web del Tribunale di Taranto
- nel sito web della Procura della Repubblica di Taranto

Taranto, 9 febbraio 2023

**Il Presidente del Tribunale di Taranto**

**dott.ssa Rosa Anna Depalo**

**Il Procuratore della Repubblica di Taranto**

**dott.ssa Eugenia Pontassuglia**